

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**  
**«Norme per il diritto allo studio e all'apprendimento»**

**Art. 1**

***(Funzione democratica del sistema pubblico di istruzione)***

1. Il sistema di istruzione pubblico e statale ha carattere nazionale e unitario e si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza, laicità, solidarietà, pluralismo affermati dalla Costituzione.
2. La sua azione educativa di cittadinanza, rivolta a tutti, ne fa l'istituzione fondamentale della democrazia e il principale fattore di uguaglianza fra i cittadini, di trasformazione, di progresso civile e di sviluppo economico del Paese.
3. E' preclusa ogni possibile forma di una sua privatizzazione.

**Art. 2**

***(Abrogazione degli articoli 16 e 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133)***

1. L'art. 64 (recante "disposizioni in materia di organizzazione scolastica") della Legge 6 agosto 2008, n.133 è abrogato. E' di conseguenza abrogato il Piano attuativo che ne prevede la applicazione per una riduzione complessiva di risorse alla scuola pubblica di 7,8 miliardi di euro e il taglio di 87.000 docenti e 44.500 ATA.
2. L'art. 16 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (recante "facoltà di trasformazione in Fondazioni delle università") è abrogato.

**Art. 3**

***(Maggiori risorse alla scuola pubblica, nessun finanziamento alla privata)***

1. Lo Stato destina alla scuola pubblica risorse non inferiori ad una quota del 5% del PIL.
2. Nel rispetto del dettato costituzionale è escluso ogni finanziamento pubblico, diretto o indiretto, alla scuola privata.

**Art. 4**

***(Gratuità e obbligatorietà dell'istruzione - Il tempo pieno e i moduli)***

1. L'istruzione è obbligatoria e gratuita fino a 18 anni.
2. L'obbligo di istruzione di cui al comma 1 è assolto esclusivamente nella scuola.
3. A tutti è assicurato l'uso gratuito dei libri di testo. Agli studenti di età compresa fra i 16 ed i 18 anni che assolvono all'obbligo scolastico di cui al comma 1 appartenenti a famiglie con reddito ISE inferiore ai 15.000 euro annui, viene attribuito un presalario mensile pari a 200 euro, rivalutato annualmente.
4. Al fine di favorire e incentivare l'iscrizione e la frequenza della scuola il presalario di cui al comma 3 viene attribuito, con gli stessi criteri, anche prima dell'attuazione della legge sull'obbligo di istruzione, a coloro che si iscrivono e frequentano regolarmente a scuola fra i 16 e i 18 anni di età.
5. Al fine della piena realizzazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1 del presente articolo devono essere prioritariamente perseguiti i seguenti obiettivi:
  - a) nella scuola primaria la tutela e l'espansione del tempo pieno e dell'organizzazione a moduli;
  - b) la generalizzazione della scuola dell'infanzia pubblica e statale;
  - c) la riforma della secondaria superiore a partire dal primo biennio;
  - d) l'aggiornamento e la formazione in servizio degli insegnanti e un pieno riconoscimento (anche economico) della loro professionalità, funzione e ruolo;

- e) la formulazione di nuovi assi culturali;
- f) l'attuazione e il rispetto dello Statuto degli studenti.

## **Art. 5**

### ***(Contrasto alla dispersione scolastica e Diritto all'apprendimento)***

1. Al fine della realizzazione dell'obbligo di istruzione, inoltre:
  - a) viene finanziato un piano decennale per l'edilizia scolastica;
  - b) viene promosso un piano nazionale per l'attivazione nelle scuole pubbliche di corsi per studenti lavoratori e di progetti per l'apprendimento continuo degli adulti e per la realizzazione di un progetto atto a ridurre progressivamente, fino alla sua eliminazione, la dispersione scolastica;
  - c) per gli alunni che abbiano già compiuto il sedicesimo anno di età le scuole, nell'ambito della loro finalità educativa, possono promuovere specifiche iniziative e percorsi formativi con le università, col mondo del lavoro e con la formazione professionale. Ciò al fine di favorire il proseguimento degli studi e/o l'accesso al mondo del lavoro;
  - d) nei periodi di sosta dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche provvedono, attraverso intese, convenzioni o gemellaggi con altre Istituzioni scolastiche, Università o altre strutture educative, in Italia e nei Paesi dell'Unione europea, ad assicurare agli allievi del secondo ciclo, a condizioni economicamente vantaggiose o in forma gratuita per gli appartenenti a famiglie a basso reddito, la frequentazione di corsi o *stage* finalizzati al sostegno ed allo sviluppo di apprendimenti coerenti con l'attività curricolare;
  - e) in ogni ordine di scuola viene ridotto del 5% il numero degli alunni per classe;
  - f) viene garantita la presenza di un insegnante di sostegno ogni due alunni portatori di handicap;
  - g) vengono assicurate alle scuole le risorse destinate all'inserimento degli alunni stranieri commisurate alla densità migratoria;
  - h) in ogni ordine di scuola viene attivato l'organico funzionale di durata pluriennale fino a un tetto del 10% dell'organico;
  - i) in funzione delle innovazioni derivanti dalle trasformazioni del sistema scolastico e a sostegno dello sviluppo professionale, si dà luogo a un piano straordinario triennale per l'aggiornamento dei docenti. Gli assi culturali e le indicazioni curricolari vengono definiti sulla base di un confronto con le scuole;
  - j) Al fine di qualificare l'azione educativa e di accrescere i livelli di apprendimento di tutti gli allievi, le istituzioni scolastiche, nel quadro dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, danno luogo, nell'ambito delle attività del Collegio docenti, alla creazione di dipartimenti disciplinari finalizzati alla costruzione del curriculum verticale anche attraverso percorsi interdisciplinari. Le attività di ricerca didattica, di progettazione e organizzazione riguardanti oltre che l'attuazione del curriculum verticale anche le eventuali azioni di sostegno e di recupero, le modalità di verifica, autovalutazione e valutazione, la documentazione di quanto realizzato nonché le iniziative volte alla cura professionale di ciascun docente, sono espressione della attività dipartimentale che dovrà svilupparsi nel corso dell'intero anno scolastico;
  - k) Agli insegnanti viene garantita, secondo Costituzione, la libertà di insegnamento, vengono ad essi pienamente riconosciuti professionalità e ruolo e vengono attribuiti livelli stipendiali in linea con i più alti standard europei. Con l'immissione in ruolo degli insegnanti precari si deve porre fine ad ogni forma di lavoro precario.